



COMUNE DI MONTEGALDA

PROVINCIA DI VICENZA

COPIA

N°36 Reg. delib.	Ufficio competente UFFICIO TECNICO
---------------------	---------------------------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	VARIANTE N. 2 AL PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I.) - CREDITI EDILIZI DA RINATURALIZZAZIONE IN ATTUAZIONE DELLA L.R. 6 GIUGNO 2017, N. 14, ART. 4, C. 2, LETT. D) E DELLA L.R. 4 APRILE 2019, N. 14, ART. 4 C. 1. ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L.R. 23 APRILE 2004, n. 11
---------	--

Oggi **tredecì 13-10-2022** del mese di **ottobre** dell'anno **duemilaventidue** alle ore **19:30**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta Pubblica di Prima^ convocazione il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
NARDIN ANDREA	Presente	SANSON ELISA	Presente
BOVO MICHELE	Presente	TONELLO LORETA	Presente
RIZZO NICOLETTA	Presente	COPPO LUCA	Presente
FRIGO LUCA	Presente	MALATESTA NICOLO'	Assente
TONELLO ROBERTO	Assente	ZANON MAURIZIO	Presente
RIZZI STEFANO	Presente	FERRARI SILVIA	Presente
VOLPATO GIOVANNI BATTISTA	Presente		

Presenti 11 Assenti 2

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale Ruggeri Elena.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. NARDIN ANDREA nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	VARIANTE N. 2 AL PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I.) - CREDITI EDILIZI DA RINATURALIZZAZIONE IN ATTUAZIONE DELLA L.R. 6 GIUGNO 2017, N. 14, ART. 4, C. 2, LETT. D) E DELLA L.R. 4 APRILE 2019, N. 14, ART. 4 C. 1. ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L.R. 23 APRILE 2004, n. 11
----------------	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco introduce l'argomento e passa la parola al tecnico urbanista, dott.ssa Alice Zanella presente in aula, per l'illustrazione al Consiglio comunale dei contenuti previsti dalla Variante relativa ai crediti edilizi da rinaturalizzare (CER).

Si apre la discussione

Il Consigliere Maurizio Zanon evidenzia l'importanza di tale intervento al fine di sanare situazioni storiche e chiede informazioni sulla fattibilità di applicare la normativa *de qua* anche allo stabile del mangimificio di Via Fogazzaro che supera l'altezza dei 12 metri prevista per l'applicazione della normativa sui CER.

La dott.ssa Alice Zanella risponde che non è possibile superare l'altezza con tale strumento urbanistico.

Il Consigliere Luca Frigo chiede se i crediti edilizi sono commercializzabili.

Dopo breve ulteriore discussione in merito si passa alla votazione.

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto prodotta dal competente ufficio;

PREMESSA

La **Legge Regionale 6 giugno 2017, n. 14** avente per oggetto "*Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio"*", **mira ad una progressiva riduzione dell'uso del suolo** per finalità insediative e infrastrutturali, promuovendo nel contempo azioni volte alla riqualificazione edilizia, ambientale e urbana e alla rigenerazione sostenibile; in particolare l'articolo 5, comma 2 dispone che, fermo restando il rispetto del dimensionamento del Piano di Assetto del Territorio (PAT), il Piano degli Interventi (PI), **definisce le misure e gli interventi finalizzati al ripristino, al recupero e alla riqualificazione nelle aree occupate dalle opere incongrue o elementi di degrado**; la norma prevede altresì misure di agevolazione che possono comprendere il riconoscimento di crediti edilizi per il recupero di potenzialità edificatoria negli ambiti di urbanizzazione consolidata.

Già la L.R. n. 11/2004:

- all'art. 36 ha definito i **crediti edilizi**, da annotarsi in apposito Registro e liberamente commerciabili, come una capacità edificatoria riconosciuta a seguito della realizzazione degli interventi di demolizione delle opere incongrue e di eliminazione degli elementi di degrado;

- all'art. 46, comma 1, lettera c), nel regolare l'attività di indirizzo, ha disposto che la Giunta Regionale con apposito provvedimento deve disciplinare "*i criteri per l'omogenea applicazione della perequazione, dei crediti edilizi e della compensazione*".

La L.R. n. 14/2017, all'art.4, comma 2, lettera d), richiamando gli articoli sopra citati della L.R. n. 11/2004, stabilisce che la Giunta regionale, sentita la competente Commissione regionale, detti le regole e le misure applicative ed organizzative per la determinazione, registrazione e circolazione dei crediti edilizi, mediante apposito provvedimento.

Successivamente **L.R. n. 14/2019 "Veneto 2050: "Politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio"**, in attuazione della legge regionale per il contenimento del consumo di suolo (L.R. n. 14/2017), **mira a promuovere operazioni di rinaturalizzazione del suolo occupato da manufatti incongrui, mediante la loro demolizione e il riconoscimento di specifici Crediti Edilizi da Rinaturalizzazione**, abbreviati CER.

Tali crediti, che rappresentano un sottoinsieme dei crediti edilizi di cui all'articolo 36 della L.R. n. 11/2004, rivestono un ruolo centrale nell'impianto normativo di "*Veneto 2050*" in quanto rappresentano gli unici diritti edificatori in grado di avvantaggiarsi delle regole introdotte dalla nuova legge che, in tal modo, ne incentiva l'utilizzo; infatti, sia per gli interventi di cui all'articolo 6 (*Interventi edilizi di ampliamento*) che per quelli previsti dall'articolo 7 (*Interventi di riqualificazione del tessuto edilizio*) della L.R. 14/2019, la massima percentuale di ampliamento ammissibile è raggiungibile proprio mediante l'utilizzo dei CER - Crediti Edilizi da Rinaturalizzazione.

Relativamente ai CER, la **L.R. n. 14/2019**, ha stabilito all'art. 4, comma 2, che i Comuni dotati di PAT devono approvare, con la procedura di cui ai commi da 2 a 6 dell'articolo 18, della L.R. n. 11/2004, una **Variante** al proprio strumento urbanistico finalizzata:

☒ a) all'individuazione dei manufatti incongrui la cui demolizione sia di interesse pubblico, tenendo in considerazione il valore derivante alla comunità e al paesaggio dall'eliminazione dell'elemento detrattore, e attribuendo crediti edilizi da rinaturalizzazione sulla base dei seguenti parametri:

☒ - localizzazione, consistenza volumetrica o di superficie e destinazione d'uso del manufatto esistente;

☒ - costi di demolizione e di eventuale bonifica, nonché di rinaturalizzazione;

☒ - differenziazione del credito in funzione delle specifiche destinazioni d'uso e delle tipologie di aree o zone di successivo utilizzo;

☒ b) alla definizione delle condizioni cui eventualmente subordinare gli interventi demolitori del singolo manufatto e gli interventi necessari per la rimozione dell'impermeabilizzazione del suolo e per la sua rinaturalizzazione;

☒ c) all'individuazione delle eventuali aree riservate all'utilizzazione di crediti edilizi da rinaturalizzazione, ovvero delle aree nelle quali sono previsti indici di edificabilità differenziata in funzione del loro utilizzo.

A tal fine con **D.G.R.V. n. 263 del 02/03/2020 "Regole e misure applicative ed organizzative per la determinazione, registrazione e circolazione dei crediti edilizi"** la Giunta Regionale ha fornito ai Comuni strumenti di comprensione, indirizzi e linee guida per l'impiego dell'istituto del CE - Credito Edilizio e, in particolare, del CER - Credito Edilizio da Rinaturalizzazione; a questo scopo il provvedimento contiene indicazioni di carattere sia metodologico che operativo;

CONSIDERATO che la **vigente strumentazione urbanistica del Comune di Montegalda** è costituita da:

- Piano di Assetto del Territorio (PAT) mediante la procedura concertata tra Comune, Provincia e Regione ai sensi dell'art. 15 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11 e s.m.i., approvato con Verbale della Conferenza di Servizi con la Provincia di Vicenza, in data 30.05.2016, successivamente ratificato con deliberazione di Giunta Provinciale n.58 del 20.06.2016 (efficace dal 23.07.2016 - pubblicazione BURV n.65 del 08.07.2016);

- Piano Regolatore Generale, adottato con delibera Consiliare n° 106 del 20-21 Ottobre 1989 ed approvato con delibera di Giunta Regionale n° 4479 del 27 Luglio 1990 e successive varianti parziali, ha acquisito il valore e l'efficacia del Piano degli Interventi per le sole parti compatibili con il Piano di Assetto del Territorio ai sensi dell'art. 48, comma 5, della Legge Regionale n. 11 del 23/04/2004 e s.m.i. dal 23.07.2016;

- Piano degli Interventi, adottato con Delibera Consiliare n° 19 del 02.07.2020, e approvato con Delibera Consiliare n° 26 del 05.11.2020 con efficacia in data 19.12.2020;

- Individuazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata e in attuazione degli adempimenti di cui L.R. n. 14 del 6 giugno 2017 in merito alle "Disposizioni per il contenimento del consumo del suolo e modifiche della L.R. 23 Aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" con deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 03.08.2017 e successiva comunicazione alla Regione Veneto tramite P.E.C. del 11.08.2017 (entro i termini di legge) della documentazione prevista ai sensi del succitato art. 4, comma 5, come risulta dal protocollo regionale n. 347205 del 11.08.2017;

- Provvedimento della Regione Veneto, di cui all'art. 4, comma 2, lettera a) della L.R. n. 14 del 6 giugno 2017 con DGR n. 668 del 15/05/2018 pubblicata nel BUR n. 51 del 25/05/2018, che fissa la quantità massima di consumo di suolo ammesso nel Comune di Montegalda in ha 16,82;

- Variante n.1 al Piano di Assetto del Territorio (PAT) in adeguamento alla L.R. 14/2017 e D.G.R. 668/2018 per il contenimento del consumo di suolo - Comune di Montegalda, adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 26.03.2019, a cui ha fatto seguito la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 23.07.2019 di approvazione della medesima, in deroga all'art.14 della L.R. n. 11 del 23/04/2004 e s.m.i., definita dall'art. 14 della L.R. n. 14 del 6 giugno 2017, in base alla procedura di adeguamento alla normativa sul consumo di suolo di cui alla L.R. n. 14 del 6 giugno 2017 e DGR n. 668 del 15/05/2018;

- Variante n.1 al Piano degli Interventi del Comune di Montegalda in attuazione dell'art.7 della Legge Regionale n.05 del 16.03.2015 - Varianti Verdi anno 2020, adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale n.19 del 26.05.2021, ai sensi dell'art. 18 della Legge Regionale n. 11 del 23/04/2004 e s.m.i., e approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n.28 del 28.07.2021, esecutive ed efficaci;

RICHIAMATA la determinazione n. 131 del 29.12.2021 del Responsabile dell'Area Tecnica con la quale è stato affidato il **servizio tecnico-urbanistico** di redazione della Variante al Piano degli Interventi per l'individuazione dei manufatti incongrui di cui alla L.R. 14/2019 "Veneto 2050" alla Dott. Pian.Ter.le Alice Zanella, della Studio Zanella, con studio in Via Vittime delle Foibe 74/6, a Noventa Vicentina (VI), P.I. 03086860248, iscritta all'ordine professionale degli Architetti della Provincia di Vicenza n.1540, agli atti del Comune a cui si rinvia per le specifiche;

CONSIDERATO che la L.R. n. 14/2019 all'art. 4, comma 2 prevede che i Comuni devono approvare una Variante al P.I. di adeguamento alla disciplina per i CER – Crediti Edilizi da Rinaturalizzazione, come specificato al cap. 2.1 precedente, la Giunta regionale, ai sensi dell'art. 7 della Legge regionale n. 39 del 29 dicembre 2020, ha definito i criteri e le modalità per l'**erogazione del contributo finalizzato appunto a favorire l'adeguamento degli strumenti urbanistici alla disciplina per i CER;**

VISTO il bando 2021 per l'erogazione di contributi per l'adozione di varianti agli strumenti urbanistici di adeguamento alla disciplina dei crediti edilizi da rinaturalizzazione di cui alla D.G.R.V. n. 301 del 16/03/2021;

DATO ATTO che il Comune di Montegalda in data 20/04/2021 prot. n. 1930 ha presentato domanda di contributo alla Regione Veneto via PEC assegnato con Decreto del Direttore della Direzione di pianificazione Territoriale n.77 del 10/06/2021 come di seguito specificato:

27	Montegalda	VI	180217	20/04/2021	14:12	6
----	------------	----	--------	------------	-------	---

Successivamente è stato sottoscritto in data 26.07.2022 il **Protocollo di Intesa tra Regione e Comune** dove sostanzialmente: la Regione si obbliga a trasferire al Comune il contributo stabilito per le spese di redazione della Variante al PI di adeguamento alla disciplina dei CER, ed il Comune si obbliga a redigere la Variante al PI citata, a trasmettere il relativo provvedimento di approvazione alla Regione entro il 31.12.2022 ed a rendicontare le spese sostenute entro 30 gg dalla data di approvazione della Variante;

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 103 del decreto legge n. 18/2020 (cd. *Decreto Cura Italia*), convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020 e dell'ulteriore proroga prevista dall'art. 37 del decreto legge n. 23/2020 (cd. *Decreto Liquidità*) convertito con modificazioni dalla legge n. 40/2020: i termini dei procedimenti amministrativi sono stati sospesi dal 23/02/2020 al 15/05/2020. Gli effetti della disposizione sono stati ulteriormente estesi dal D.L. n. 125/2020 fino alla data di dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, da ultimo prorogato fino al 31 Marzo 2022;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale - **D.G.C. n. 32 del 22.06.2022** con la quale sono state avviate le procedure di individuazione dei **"manufatti incongrui"**, ai sensi dell'art. 4, commi 9, della L.R. 14/2019, in coerenza con il PAT vigente, in base agli obiettivi, criteri di valutazione e modulistica, secondo i contenuti di cui alle lett. a) - b) - c), comma 2, art. 4, della L.R. n.14/2019 e sono stati approvati i seguenti allegati:

- ì - **Allegato "A"** - Obiettivi, criteri di valutazione e modulistica secondo i contenuti di cui alle lettere a) b) e c), c. 2, art. 4 della L.R. n. 14/2019;
- ì - **Allegato "B"** - Avviso pubblico per la raccolta delle richieste di classificazione di manufatti incongrui ai sensi del c. 3, art. 4, della L.R. n. 14/2019;
- ì - **Allegato "D"** - Richiesta di attivazione dell'intervento demolitorio del manufatto incongruo e di registrazione del credito edilizio da rinaturalizzazione ai sensi del c. 3, art. 4 della L.R. n. 14/2019 (Il modulo allegato "D" è da presentare dopo il riconoscimento di manufatto incongruo da parte della variante urbanistica per procedere alla demolizione e riconoscimento del credito da rinaturalizzazione);

EVIDENZIATO che con prot. n° 4226 del 30.06.2022 è stato pubblicato l'**Avviso pubblico comunale per la raccolta delle richieste di classificazione di manufatti incongrui**, ai sensi del c. 3, art. 4 della L.R. n. 14/2019, da presentare al Comune entro il 30.08.2022, a seguito del succitato Avviso, **non sono pervenute richieste** al protocollo comunale;

PRESO ATTO della documentazione presentata a firma del professionista incaricato Dott. Pian.Ter.le Alice Zanella, con studio in Via Vittime delle Foibe 74/6, a Noventa Vicentina (VI), P.I. 03086860248, iscritta all'ordine professionale degli Architetti della Provincia di Vicenza n.1540, costituente la **"VARIANTE N. 2 AL PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I.) - CREDITI EDILIZI DA RINATURALIZZAZIONE IN ATTUAZIONE DELLA L.R. 6 GIUGNO 2017, N. 14, ART. 4, C. 2, LETT. D) E DELLA L.R. 4 APRILE 2019, N. 14, ART. 4 C. 1. ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L.R. 23 APRILE 2004, n. 11**, depositata al protocollo com. in data 05.10.2022, prot.n.6329, agli atti del comune a cui si rinvia per le specifiche e composta dalla seguente documentazione:

1. **1. Relazione illustrativa**
2. **3. Norme Tecniche Operative – Estratto art. 2** con evidenziate le parti modificate in giallo
3. **6. Registro Comunale Elettronico dei Crediti Edilizi (RECRED)** con evidenziate le parti modificate in giallo
4. **6.1. Disciplina per i CER Crediti Edilizi da Rinaturalizzazione**
5. **Dichiarazione di non necessità VINCA - DGRV 1400/2017**
6. **Asseverazione non necessità V.C.I. – Valutazione Compatibilità Idraulica;**

PRECISATO che la presente VARIANTE N. 2 AL PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I.) - CREDITI EDILIZI DA RINATURALIZZAZIONE, come stabilito dall'art. 4, comma 2 della LR n. 14/2019, viene redatta con la **procedura di cui ai commi da n. 2 a n. 6 dell'art. 18 della L.R. n. 11/2004**, essendo il Comune di Montegalda dotato di PAT., il quale dispone che gli atti del Piano degli Interventi o una sua Variante:

- vengono adottati e approvati dal Consiglio Comunale;
- entro otto giorni dall'adozione, vengono depositati a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi presso la sede del comune decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Dell'avvenuto deposito degli atti, è data notizia mediante avviso pubblicato con le modalità di cui all'articolo 32 della legge n. 69 del 2009, il Comune può attuare ogni altra forma di divulgazione degli atti ritenuta opportuna;
- nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni il Consiglio

Comunale decide sulle stesse e gli approva;

RITENUTO, inoltre, al fine di garantire trasparenza ed efficacia all'azione amministrativa, di stabilire che le eventuali osservazioni diverse dai temi trattati dalla **VARIANTE N. 2 AL PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I.) - CREDITI EDILIZI DA RINATURALIZZAZIONE**, saranno valutate come non pertinenti;

DATO ATTO che, con la **VARIANTE N. 2 AL PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I.) - CREDITI EDILIZI DA RINATURALIZZAZIONE**, non vengono attribuiti vantaggi o utilità dirette ai proprietari degli immobili inclusi nel Piano e, pertanto, non si determina la "correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado" che fanno sorgere gli obblighi di astensione previsti all'art. 78 del D.Lgs. 267/2000 "doveri e condizione giuridica degli Amministratori Locali";

ACCERTATO che il Comune di Montegalda ricade in zona sismica 3 e che, pertanto, non necessita acquisire lo studio di compatibilità sismica di cui alla D.G.R.V. n. 3308 del 4 novembre 2008;

VISTA la L. 69/2009, che all'art. 32 comma 1 prevede: "...*gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati*", ed al comma 1-bis precede che "Per le finalità di cui al comma 1, gli elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici, nonché delle loro varianti, sono pubblicati nei siti informatici delle amministrazioni comunali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"

RITENUTO che in ottemperanza alla L.R. n. 14/2019, art. 4, comma 2 e nel rispetto del Protocollo di Intesa sottoscritto con la Regione (descritto precedente), di **adottare la presente VARIANTE N. 2 AL PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I.) - CREDITI EDILIZI DA RINATURALIZZAZIONE, al fine adeguarsi alla normativa per i CER - Crediti Edilizi da Rinaturalizzazione**, in conformità a quanto previsto dalla **DGRV n. 263 del 02/03/2020 "Regole e misure applicative ed organizzative per la determinazione dei crediti edilizi. Criteri attuativi e modalità operative per attribuire i crediti edilizi da rinaturalizzazione"**, ad integrazione di quanto previsto dalla L.R. 11/2004 e della L.R. 14/2017, redatta in conformità alla normativa vigente dal professionista Dott. Pian.Ter.le Alice Zanella, con studio in Via Vittime delle Foibe 74/6, a Noventa Vicentina (VI), documentazione più dettagliatamente esplicitata negli Elaborati allegati al presente provvedimento (**ALL. Da 1 a 6**) ed in particolare nell'Elaborato 1: Relazione Illustrativa come di seguito riportato:

1. **1. Relazione illustrativa**
2. **3. Norme Tecniche Operative – Estratto art. 2** con evidenziate le parti modificate in giallo
3. **6. Registro Comunale Elettronico dei Crediti Edilizi (RECRED)** con evidenziate le parti modificate in giallo
4. **6.1. Disciplina per i CER Crediti Edilizi da Rinaturalizzazione**
5. **Dichiarazione di non necessità VINCA - DGRV 1400/2017**
6. **Asseverazione non necessità V.C.I. – Valutazione Compatibilità Idraulica;**

RICHIAMATI:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 29/12/2021 con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2022/2023/2024, la deliberazione del Consiglio comunale n. 66 del 29/12/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022/2023/2024 e la deliberazione di Giunta Comunale n. 04 del 19.01.2022 di approvazione del P.E.G. definitivo anno 2022 e successiva Giunta Comunale n.17 del 16.03.2022;
- i seguenti aggiornamenti del Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2022/2023/2024 e di variazione del bilancio con delibera Consiglio Comunale n. 2 del 09/02/2022, delibera Consiglio Comunale n. 7 del 16/03/2022, delibera Consiglio Comunale n. 16 del 27/04/2022, delibera Consiglio Comunale n. 22 del 30/05/2022, delibera Consiglio Comunale n. 31 del 27/07/2022, esecutive, delibera di Giunta Comunale n.52 del 05/09/2022 e la delibera di Giunta Comunale n. 55 del 15.09.2022;

RISCONTRATA la rispondenza della proposta di Adozione della Variante n. 2 al Piano degli Interventi alle scelte operate dall'Amministrazione comunale;

VISTA:

- la Legge regionale 23 aprile 2004 n.11 e, in particolare part. 18 "Procedimento di formazione, efficacia e varianti del Piano degli Interventi";
- la Legge Regionale 6 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo" e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004. n. 11 "Norme per governo del territorio e in materia di paesaggio", pubblicata sul BUR n. 56 del 09/06/2017, in vigore dal 24/07/2017. e. in particolare. gli obiettivi delle politiche territoriali e degli strumenti di pianificazione enunciati all art. 3;

- la Legge Regionale 4 aprile 2019, n. 14 "*Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio"*, pubblicata sul BUR n. 32 del 5 aprile 2019;
- la D.G.V.R. n. 263 del 02/03/2020 ad oggetto: "*Regole e misure applicative ed organizzative per la determinazione, registrazione e circolazione dei crediti edilizi*";
- l'art. 11 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTO lo Statuto del Comune e il Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.;

RICHIAMATO 78 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.lgs. 267/2000 con riferimento all'obbligo di astensione in capo agli amministratori;

DATO ATTO che nessun amministratore si trova nella situazione di incompatibilità indicata nella norma sopracitata;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL, approvato con D. Lgs. n. 267/2000, il presente provvedimento non comporta, attualmente, riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

CONSIDERATO che la presente deliberazione deve essere dichiarata immediatamente eseguibile, a causa della necessità di rispettare la scadenza del Protocollo d'Intesa con la Regione Veneto;

PRESO ATTO dei pareri espressi ed inseriti ai sensi dell'art.49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e del vigente Regolamento sul Sistema dei controlli interni, attestante la legittimità dell'atto, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sotto il profilo del rispetto della normativa di riferimento, delle regole di procedura, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché di buona amministrazione ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;

VISTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli articoli 42 e 48 del D. Lgs. 267/2000;

In conformità dell'esito di votazione espressa in forma palese per alzata di mano che dà il seguente risultato debitamente accertato e proclamato:

Presenti: 11

Voti Favorevoli: 11

Voti contrari: /

Voti Astenuti: /

DELIBERA

1. di STABILIRE che le premesse e quanto considerato fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di ADOTTARE la "**VARIANTE N. 2 AL PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I.) - CREDITI EDILIZI DA RINATURALIZZAZIONE IN ATTUAZIONE DELLA L.R. 6 GIUGNO 2017, N. 14, ART. 4, C. 2, LETT. D) E DELLA L.R. 4 APRILE 2019, N. 14, ART. 4 C. 1.**, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23 Aprile 2004, n. 11 e s.m.i., presentata al protocollo com. in data 05.10.2022, prot.n. 6329, agli atti del Comune, a cui si rinvia per le specifiche, dal tecnico incaricato Dott.sa Pian.Ter.le Alice Zanella, della Studio Zanella, con studio in Via Vittime delle Foibe 74/6, a Noventa Vicentina (VI), iscritta all'Ordine Architetti di Vicenza n. 1540, P.I. 03086860248, costituita dai seguenti elaborati allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrale e sostanziale (**Allegati da 1 a 6**):

1. **1. Relazione illustrativa**
2. **3. Norme Tecniche Operative – Estratto art. 2**
3. **6. Registro Comunale Elettronico dei Crediti Edilizi (RECRED)**
4. **6.1. Disciplina per i CER Crediti Edilizi da Rinaturalizzazione**
5. **Dichiarazione di non necessità VINCA - DGRV 1400/2017**
6. **Asseverazione non necessità V.C.I. – Valutazione Compatibilità Idraulica;**

3. di DISPORRE, ai sensi dell'18, comma 3, della L.R. 23.04.2004, n.11, il deposito degli atti, per trenta giorni consecutivi presso la sede del Comune dandone notizia mediante avviso pubblicato all'Albo pretorio del Comune nella

sezione: "Amministrazione Trasparente ai fini e per gli effetti dell'art. 39 del D.Lgs. 33/2013 e secondo le modalità di cui all'articolo 32 della legge n. 69 del 2009;

4. di DARE ATTO che, relativamente alla procedure di pubblicità e partecipazione di cui al precedente punto, decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di deposito, chiunque può formulare osservazioni alla Variante n.2 al Piano degli Interventi, ed entro i successivi 30 (trenta) giorni;

5. di DARE ALTRESI' ATTO che la Variante n.2 al Piano degli Interventi sarà approvata con le modalità di cui all'art. 18 della L.R. n. 11 del 23/04/2004 e s.m.i., demandando al Responsabile del Procedimento, gli adempimenti previsti dall'art. 18 della citata L.R. n. 11 del 23/04/2004 e s.m.i.;

6. di STABILIRE che, a decorrere dalla data di adozione della variante n.1 al P.I., limitatamente alle prescrizioni ed ai vincoli espressamente previsti nei relativi elaborati e nelle Norme Tecniche Operative, saranno applicate le misure di salvaguardia di cui all'art. 29 della L.R. n.11/2004 e art. 12, comma 3, del D.P.R. 06/06/2001 n. 380, secondo le modalità previste dalla L. 03/11/1952 n.1902 "Misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei piani regolatori" e successive modificazioni Strumento di Pianificazione e fino alla data di entrata in vigore, si applichino le misure di salvaguardia come previsto dall'art. 29 della L.R. n. 11 del 23/04/2004 e s.m.i.;

7. di DEMANDARE al Responsabile dell'Area Tecnica ogni ulteriore procedura per dare piena ed esatta esecuzione al presente provvedimento;

8. di PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Comune di Montegalda ai fini della trasparenza ai sensi dell'articolo 39 del D.lgs. n. 33/2013;

9. I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal DLgs 267/2000 art. 49 e art. 147 bis ed allegati alla presente deliberazione;

Con successiva votazione, presenti: n. 11, voti favorevoli: n. 11, voti contrari: n./, voti astenuti: n./, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, in ragione dell'urgenza ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. in considerazione dell'urgenza di provvedere rapidamente ad attuare quanto sopra, anche per le motivazioni di cui in premessa e che s'intendono qui trascritte e riportate, come parte integrante del presente dispositivo.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	VARIANTE N. 2 AL PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I.) - CREDITI EDILIZI DA RINATURALIZZAZIONE IN ATTUAZIONE DELLA L.R. 6 GIUGNO 2017, N. 14, ART. 4, C. 2, LETT. D) E DELLA L.R. 4 APRILE 2019, N. 14, ART. 4 C. 1. ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L.R. 23 APRILE 2004, n. 11
----------------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

Il Sindaco
dott. NARDIN ANDREA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il Segretario Comunale
Ruggeri Elena

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: VARIANTE N. 2 AL PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I.) - CREDITI EDILIZI DA RINATURALIZZAZIONE IN ATTUAZIONE DELLA L.R. 6 GIUGNO 2017, N. 14, ART. 4, C. 2, LETT. D) E DELLA L.R. 4 APRILE 2019, N. 14, ART. 4 C. 1. ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L.R. 23 APRILE 2004, n. 11

Regolarita' Tecnica

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione i

Data 06-10-22

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 36 del 13-10-2022

Oggetto: VARIANTE N. 2 AL PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I.) - CREDITI EDILIZI DA RINATURALIZZAZIONE IN ATTUAZIONE DELLA L.R. 6 GIUGNO 2017, N. 14, ART. 4, C. 2, LETT. D) E DELLA L.R. 4 APRILE 2019, N. 14, ART. 4 C. 1. ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L.R. 23 APRILE 2004, n. 11

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 578.

COMUNE DI MONTEGALDA li 18-
10-2022

L'addetto alla pubblicazione
F.to Bortolan Sandra

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 36 del 13-10-2022

Oggetto: VARIANTE N. 2 AL PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I.) - CREDITI EDILIZI DA RINATURALIZZAZIONE IN ATTUAZIONE DELLA L.R. 6 GIUGNO 2017, N. 14, ART. 4, C. 2, LETT. D) E DELLA L.R. 4 APRILE 2019, N. 14, ART. 4 C. 1. ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L.R. 23 APRILE 2004, n. 11

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Il Segretario Comunale
F.to Ruggeri Elena

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa